



Prot. n°3937/p/cv

Roma, 10 luglio 2009

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n° 402

Oggetto : - terremoto – disciplina fiscale.

Da parte di diverse Casse Edili sono state chieste informazioni in merito alla disciplina fiscale relativa agli importi versati da imprese ed operai ai sensi dell'accordo nazionale 21 maggio 2009 (comunicazione CNCE n. 397).

La materia, per quanto riguarda le imprese, è regolata dall'art. 27 della legge 13 maggio 1999 n. 133, in base alla quale il Prefetto dell'Aquila, in data 5 maggio 2009, ha emanato un decreto che dispone che le erogazioni liberali in denaro, effettuate ad associazioni sindacali e di categoria, a favore delle popolazioni colpite dal sisma della provincia dell'Aquila sono deducibili per intero dal reddito d'impresa, ai fini IRPEF ed IRES.

La condizione del versamento ad associazioni sindacali sussiste in modo evidente per l'accordo nazionale 21 maggio 2009, giacchè le erogazioni ivi previste sono versate dalle Casse Edili sull'apposito Fondo costituito da Confindustria, CGIL, CISL, e UIL.

Per quanto attiene alle erogazioni effettuate da operai e impiegati, si rileva che per le persone fisiche sono detraibili dall'IRPEF, nella misura pari al 19%, le erogazioni liberali in denaro effettuate, tra l'altro, alle associazioni sindacali e di categoria in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari (art. 138, comma 14, legge 388/2000)